

Roma, 25 marzo 2014



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Prot. 37/0006048

*Alla FIAIP
Federazione Italiana Agenti Immobiliari
Professionali*

Oggetto: obbligo di iscrizione all'ENASARCO dei collaboratori dei mediatori creditizi.

La Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per sapere se debbano essere iscritti all'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) i collaboratori delle società di mediazione creditizia.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e del Ministero dello Sviluppo Economico, si rappresenta quanto segue.

Deve premettersi che, come già dedotto nelle risposte ad interpello prot n. 2524 del 24.10.2005 e prot. n. 96 del 01.06.2006, si considerano assoggettabili alla contribuzione ENASARCO tutti coloro che operano sulla base di un contratto di agenzia riconducibile alle disposizioni di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c. e ciò a prescindere sia dal settore di appartenenza che dall'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto presso la CCIAA (delibera ENASARCO n. 2 del 18.02.2000).

Ai fini del trattamento previdenziale in questione, infatti, non rileva la tipologia del prodotto dedotto nell'attività di promozione ma, esclusivamente, lo svolgimento dell'attività secondo le previsioni codicistiche (secondo l'art. 1742 c.c. col contratto di agenzia una parte assume **stabilmente** l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, **la conclusione di contratti in una zona determinata**).

In tal senso, pertanto, laddove l'attività svolta sia caratterizzata dagli elementi costitutivi del contratto di agenzia – quali la stabilità della prestazione riconducibile ad un unico originario

impegno contrattuale e la previsione dell'ambito nel quale l'agente può svolgere la propria attività con riferimento ad una zona circoscritta o ad un portafoglio di clienti – ricorre l'obbligo di contribuzione ENASARCO.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di poter annoverare i collaboratori delle società di mediazione creditizia tra i soggetti per i quali ricorre l'obbligo previdenziale in questione.

Tale soluzione trova fondamento nella recente modifica apportata dal D.Lgs. n. 169/2012 al D.Lgs. n. 141/2010, al cui art. 17 è stato aggiunto il comma 4-*octies* in base al quale “*ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile*”.

Per espressa previsione di legge, pertanto, i collaboratori in questione sono soggetti all'iscrizione ENASARCO dovendo riferirsi, la prima parte dell'art. 17, comma 4-*octies*, D.Lgs. n. 141/2010, alla tipologia dell'attività dagli stessi esercitata, mentre la restante parte dell'art. 17, comma 4-*octies*, riguarda l'esonero dal possesso dei requisiti richiesti dalla L. n. 204/1985 per gli altri operatori del settore finanziario.

Si segnala in proposito che la nota prot. n. 34692 del 27.02.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico – in base alla quale i collaboratori dei mediatori creditizi non devono essere iscritti al registro delle imprese come agenti di commercio in quanto già iscritti all'apposito elenco speciale – vuole esclusivamente precisare i requisiti soggettivi relativi alla figura del collaboratore dei mediatori creditizi (e degli agenti in attività finanziaria) rispetto a quelli previsti per gli agenti di commercio, senza inficiare sulla natura dell'attività da entrambi svolta, riconducibile pur sempre a quella di agenzia disciplinata dal codice civile.

Pertanto si ricorda che il 26.06.2013 la Fondazione ENASARCO ha sottoscritto con l'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) un protocollo d'intesa per la regolamentazione delle forme di collaborazione esplicitate dal D.Lgs. n. 141/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 169/2012, nel quale si dà atto dell'obbligo di iscrizione alla Fondazione anche dei collaboratori dei mediatori creditizi.

Per delega
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

CC-1471